



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (MATTM)

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI - DIVISIONE VAS

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (MI.BAC)

**DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE
CONTEMPORANEE - SERVIZIO IV - TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO**

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ISPRA)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

VIA – VAS

**PROPOSTA PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE
DELLE PROCEDURE**

SETTEMBRE 2011

INDICE

1.	Premessa.....	3
2.	Ipotesi di una Procedura VIA - VAS Integrata per i Piani Regolatori Portuali.....	6
	2.1. Modalità di svolgimento della Procedura VIA - VAS Integrata applicata al caso dei PRP.....	7
	2.2. Condizioni per l'applicazione della Procedura integrata VIA - VAS ad altre tipologie di P/P	15
3.	Coordinamento delle procedure: la Conferenza di servizi.....	19
	3.1. La Conferenza di Servizi per il coordinamento delle procedure di VIA e VAS	19
4.	Appendici	21
	Appendice I – Contenuti dello Studio Ambientale Preliminare Integrato (SAPI)	21
	Appendice II – Contenuti dello Studio Ambientale Integrato (SAI)	23
	Appendice III – La Conferenza di Servizi nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	25
	Appendice IV –Conferenza di Servizi per il coordinamento delle procedure di VIA e VAS .	27
5.	Contributi.....	28

1. PREMESSA

La normativa comunitaria prevede l'obbligo di sottoporre un piano o un programma a più tipologie di valutazioni ambientali contemporaneamente, qualora si presentino alcune specifiche condizioni, (Direttiva 2001/42/CE per la VAS, Direttiva 92/43/CEE per la Valutazione di incidenza, Direttiva 85/337/CE, 97/11/CE e 2003/35/CE per la VIA).

Specifiche disposizioni della Direttiva 2001/42/CE richiamano l'adeguatezza delle valutazioni, la necessità di non duplicazione delle informazioni e la semplificazione delle procedure. Il Considerando (19) della Direttiva stabilisce che, *“qualora l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulti contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie quali la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva 92/43/CEE, o la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, gli Stati membri, al fine di evitare duplicazioni della valutazione, possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria”*. L'Art. 11, comma 2, della Direttiva stabilisce inoltre che *“per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione”*.

In Italia tali considerazioni sono state fatte proprie dal testo di recepimento delle succitate Direttive, il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: è il caso dell'Art. 10, che detta norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti (vale la pena in questo ambito ricordare quanto previsto dal comma 4, che individua come esempio di *“integrazione procedurale”* il fatto che la verifica di assoggettabilità a VIA può essere condotta nell'ambito della VAS).

Inoltre si può tener presente anche l'Art. 11, che, al comma 4, ricorda che la VAS deve essere *“effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni”*. Lo stretto rapporto tra le due procedure è nuovamente ribadito dall'Art. 19, che, al comma 2, sottolinea come nel caso di P/IP *“per i quali si è conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS è adeguatamente motivato”*. La problematica della sovrapposizione

dei contenuti della VAS e della VIA è stata recentemente sottolineata dalla Commissione Europea¹, che ne auspica la risoluzione attraverso il coordinamento e l'integrazione delle procedure, nello spirito di semplificazione-integrazione-coordinamento e non duplicazione delle valutazioni. Secondo la Commissione infatti *“sarebbe assurdo se [l'applicazione delle due Direttive VIA - VAS] implicasse l'obbligo di svolgere due valutazioni essenzialmente simili per la stessa proposta e, al fine di evitare una tale duplicazione, l'articolo 11, paragrafo 2 della Direttiva consente agli Stati membri di prescrivere procedure **coordinate o congiunte** che soddisfino i criteri della normativa comunitaria applicabile”*². La Commissione Europea propone dunque di *“introdurre una procedura coordinata che comprenda sia gli aspetti della VIA che della VAS”*, tenendo conto però che quella di VIA prevede un maggior dettaglio delle informazioni, in stretta relazione con lo stato di avanzamento dell'iter decisionale e progettuale.

I Piani Regolatori Portuali (P.R.P.) sono una di quelle tipologie di piani/programmi da sottoporre a VAS per cui vi è una stretta convergenza tra l'oggetto della pianificazione/programmazione e l'oggetto della progettazione, che a sua volta rientra nel campo di applicazione della VIA.

Il D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs n. 128/2010, all'Art. 6 comma 3 ter, prevede la possibilità di realizzare una procedura integrata VIA - VAS, nel caso in cui i PRP ovvero le rispettive varianti debbano essere sottoposti a VIA *“nella loro interessezza”*: *“tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla VAS per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento”*. La procedura di VAS andrà dunque ad integrare la procedura di VIA con attività e contenuti specifici di natura strategica, partecipativa e decisionale, quali la consultazione dei soggetti con competenze ambientali, un'ampia verifica di coerenza con la pianificazione e la programmazione concorrente e sovraordinata, la garanzia dell'informazione del pubblico attraverso precise modalità di comunicazione della decisione. Tale necessità è ravvisata anche dalle Autorità competenti di livello regionale nell'applicazione concreta dei processi di valutazione.

¹ Sia nella guida sull'attuazione della Direttiva 2001/42/CE del 2003 alla pag. 52, p. 9.14 che nella relazione COM(2009) 469 del settembre 2009 di valutazione dell'applicazione e l'efficacia della Direttiva 2001/42/CE Cfr. § 4.1 *“Le due direttive sono in larga parte complementari ... Teoricamente non dovrebbero verificarsi sovrapposizioni, tuttavia sono state individuate diverse aree in cui l'applicazione delle due direttive potrebbe sovrapporsi. In particolare, non è sempre chiara la distinzione tra piano, programma e progetto, pertanto in sede di valutazione non è semplice stabilire se l'oggetto della valutazione soddisfa i requisiti di una o l'altra delle direttive VIA e VAS o di entrambe. A tale proposito, le definizioni di alcune categorie di progetti elencati nell'allegato II della direttiva VIA e relativi a modifiche nell'utilizzo dei terreni, non sono chiare e questo potrebbe creare confusione con la VAS. Gli SM hanno adottato approcci diversi per far fronte all'eventuale inefficacia dovuta al sovrapporsi di procedure, dalla messa in atto di procedure comuni, in determinati casi, al coordinamento speciale tra le autorità competenti”*.

² Cfr. Guida sull'attuazione della Direttiva 2001/42/CE del 2003 alla pag. 52, p. 9.13.

Lo scopo del presente documento, elaborato a partire da quanto emerso nel corso dei lavori del Tavolo VAS Stato – Regioni – Province Autonome, è dunque quello di esaminare quali siano le modalità che rendono possibile, per determinate tipologie di P/P, il coordinamento e/o l'integrazione tra le procedure di VIA e di VAS.

Partendo dunque dal caso dei PRP, il documento si propone di individuare e definire una proposta di una possibile applicazione di un'unica procedura che integri le istanze della VIA e della VAS; nei casi in cui l'integrazione non sia possibile, il documento individua gli strumenti più efficaci per avviare il coordinamento tra le due procedure di valutazione ambientale.

Tale proposta intende essere uno strumento di supporto al Comitato tecnico-scientifico del MATTM³ che sta lavorando alla predisposizione di linee guida e norme tecniche per garantire la migliore applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tenendo conto di quanto previsto dall'Art. 34, comma 1. Una volta affrontata la possibile applicazione di questo percorso d'integrazione al caso dei PRP, il documento si propone di individuare altre tipologie di P/P in cui sarebbe possibile sperimentare il processo, anche tenendo conto delle indicazioni e delle esperienze maturate dalle Regioni che partecipano al Tavolo

³ Che include funzionari della Div. VA e componenti della commissione VIA/VAS.

2. IPOTESI DI UNA PROCEDURA VIA - VAS INTEGRATA PER I PIANI REGOLATORI PORTUALI

Come si è visto in premessa, con le disposizioni introdotte dall'Art. 6, comma 3-ter, del D.Lgs. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è stata prevista per la prima volta, in maniera esplicita, una procedura integrata tra VIA e VAS nel caso dei PRP⁴.

E' utile ricordare in questo quadro che:

- è attualmente in fase di revisione la Legge n. 84 del 28/01/1994 che disciplina contenuti e procedure per l'approvazione dei PRP prevedendo per essi la sola procedura di VIA (Art. 5), essendo la legge anteriore all'entrata in vigore della normativa in materia di VAS;
- nonostante sia ancora in vigore la Legge 84/94, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 alcuni PRP sono già stati sottoposti a VAS;
- nelle "Linee guida per la redazione dei Piani Regolatori Portuali (Art. 5 Legge n. 84/1994)", pubblicate nel giugno 2004 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, viene sottolineato che **"il vero elemento di profonda innovazione è quello di aver trasformato il PRP da mero strumento di programmazione di opere portuali (in un indefinito intervallo temporale) a vero e proprio strumento di pianificazione del territorio portuale, su un orizzonte temporale di circa 10÷15 anni. L'elevazione a rango di strumento di pianificazione ha comportato l'allargamento a 360° dei contenuti di piano, che ora coinvolgono una molteplicità di aspetti afferenti ad un ampio spettro di discipline tecniche, economiche, sociali e ambientali [...] il recepimento all'interno dell'ordinamento giuridico italiano della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente 'la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente' (da attuarsi entro il 21/07/2004), potrebbe successivamente portare alla trasformazione dell'attuale 'valutazione di impatto ambientale' in una 'valutazione ambientale' (cosiddetta 'strategica')"**.

Le tipologie di Piani Regolatori Portuali (PRP) ai quali applicare la presente proposta di procedura integrata VIA-VAS, sono quelle nelle quali il PRP presenta una prevalenza di opere di natura progettuale, ovvero per le quali il carattere progettuale prevale su quello pianificatorio e/o

⁴ Le modalità di integrazione/coordiamento proposte nel caso di una procedura integrata VIA/VAS si fondano sull'analisi comparata delle procedure di VIA e di VAS, e sono riportate nelle Appendici al documento.

programmatico, e la VAS, dunque, può considerarsi come un'integrazione dei contenuti strategici all'interno della VIA. L'integrazione del processo VIA-VAS che si prospetta, dovrà quindi essere sufficientemente "elastica" da adattarsi a quelle che saranno le future indicazioni procedurali dettate dal nuovo testo di legge, anche tenendo conto dei diversi attori che partecipano al processo di approvazione del PRP (Consiglio superiore dei LLPP, Comitato Portuale, ecc.).

L'integrazione delle procedure di VIA e VAS, nel caso dei PRP e nei molti casi in cui si potrebbe pensare ad una sua applicazione, presenta elementi di complessità legati, in primo luogo, alla natura dei soggetti coinvolti: la procedura di VIA è infatti di competenza nazionale⁵ mentre la VAS, essendo il piano/variante approvato dall'Autorità regionale, è di competenza regionale⁶.

2.1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA VIA - VAS INTEGRATA APPLICATA AL CASO DEI PRP

Interpretando l'Art. 6, comma 3-ter, sopra citato, nella definizione della procedura integrata VIA - VAS applicata ai Piani Regolatori Portuali (redazione dei documenti, fasi di consultazione, espressione dei pareri), si è cercato di mantenere gli elementi caratterizzanti e maggiormente stringenti di ciascuna delle due procedure, introducendo nell'iter della procedura di VIA tutti gli aspetti peculiari della procedura di VAS (fase di scoping obbligatoria; redazione di un documento preliminare, partecipazione dei soggetti con competenze ambientali nella definizione delle informazioni da includere nel documento definitivo; integrazione di contenuti strategici e contenuti progettuali; ecc.). E' stata tenuta in conto, infine, la necessità di concludere la procedura con "*un unico provvedimento*"⁷.

Si descrive di seguito l'articolazione della procedura integrata VIA - VAS proposta:

- 1. Procedura Integrata – Fase Preliminare:** poiché nell'integrazione procedurale deve essere garantita la presenza degli elementi essenziali di ciascuna delle procedure, la modalità di

⁵ I casi in cui si procede ad una VIA nazionale sono quelli elencati nell'Allegato II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

⁶ L'Allegato II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. fa riferimento alle seguenti opere portuali: comma 11) Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse. Comma 12) Interventi per la difesa del mare: terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose; piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi.

⁷ Il presente documento non tratta gli aspetti relativi al coordinamento con la Valutazione di Incidenza, in quanto essi sono già contenuti nel Quadro Ambientale, laddove il progetto abbia impatti su siti SN 2000. La presentazione dell'istanza seguirà le indicazioni di cui all'Art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché le indicazioni contenute nel D.P.C.M. 10/08/1988, n. 377 "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'Art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del MATTM e norme in materia di danno ambientale".

integrazione proposta comprende lo svolgimento di tutte le attività contemplate dalla fase preliminare della VAS di cui all'Art. 13, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. In tale fase preliminare appare utile integrare tutte le attività contemplate dalla fase preliminare della VIA di cui all'Art. 21. L'importanza di questa fase è legata alla necessità di stabilire sin dall'inizio quali siano gli effetti del Piano (in termini di strategie, alternative, etc.) sugli assetti urbanistici e di scala vasta e quali gli effetti ambientali riconducibili alle specifiche opere portuali soggette a VIA, ancorché a livello di progettazione preliminare (quindi suscettibile ancora di cambiamenti, sia in termini di configurazione che di aspetti tecnologico-funzionali).

Questa fase prevede quindi:

- 1.1. la **comunicazione** da parte dell'Autorità Portuale, in qualità di autorità proponente per la VIA e di autorità procedente per la VAS, al MATTM, in qualità di autorità competente per la VIA statale, al MiBAC, in qualità di autorità concertante con il MATTM per la VIA statale, e alla Regione, in qualità di autorità competente per la VAS regionale, di voler dare avvio ad una procedura di Procedura integrata VIA - VAS. A partire da tale data l'Autorità Portuale, il MATTM e la Regione, entrano in consultazione e concordano, entro 30 giorni, l'elenco dei Soggetti con competenze ambientali e la durata della consultazione preliminare.
- 1.2. la redazione di uno **Studio Ambientale Preliminare Integrato VIA-VAS (SAPI)**, che include i contenuti del Rapporto Preliminare della VAS (Art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e dello Studio Preliminare Ambientale predisposto in ambito VIA (Art. 21, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). Nel documento si illustrano i possibili impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale legati alla realizzazione delle opere e agli aspetti urbanistici di Piano. Per dare significatività al documento le valutazioni ambientali devono essere riferite ad una scala territoriale idonea a contemplare anche gli effetti indiretti, cumulativi e sinergici con altri progetti, piani o programmi pertinenti (anche in termini di valutazione delle alternative localizzative). I contenuti del SAPI sono riportati nell'Appendice I.
- 1.3. la **presentazione dell'istanza** di VIA che ricomprende anche la VAS da parte dell'Autorità Portuale al MATTM, al MiBAC e alla Regione. Ad essa sono allegati il progetto preliminare, lo Studio Preliminare Ambientale Integrato (SAI), ivi compreso l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio delle opere previste dal Piano. La documentazione deve essere prodotta in formato elettronico e, ove

necessario, su supporto cartaceo. Contestualmente copia della documentazione deve essere inviata ai soggetti con competenze ambientali individuati. A partire dalla data di presentazione dell'istanza decorrono i tempi previsti per la Consultazione Preliminare Integrata.

1.4. lo svolgimento di una **Consultazione preliminare integrata** con il MATTM, previo informale accordo con il MiBAC e la Regione (tenendo conto di quanto disposto dalla normativa vigente per le due procedure valutative), finalizzata a definire la portata delle informazioni necessarie alla redazione del successivo **Studio Ambientale Integrato VIA-VAS**. La fase di consultazione si chiude entro 90 giorni, salvo quanto diversamente concordato, e il MATTM, tenuto di quanto indicato dal MiBAC e dalla Regione, si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello **Studio Ambientale Integrato** (in base a quanto previsto per la VIA dall'Art. 21 comma 2), il quale dovrà comprendere i contenuti del Rapporto Ambientale della VAS (allegato VI del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e dello Studio di Impatto Ambientale della VIA (allegato VII del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). In questa fase verrà precisata anche la metodologia da adottare, soprattutto in relazione agli aspetti di integrazione.

2. Procedura Ambientale Integrata: questa fase comprende lo svolgimento delle attività contemplate dalla VAS di cui all'Art. 13, commi 3 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e di quelle della VIA di cui all'Art. 22 e 23 (SIA e progetto definitivo). Questa fase prevede quindi:

2.1. Predisposizione di uno **Studio Ambientale Integrato VIA-VAS**: in questa fase l'autorità procedente presenta all'autorità competente uno Studio Ambientale Integrato (SAI) che comprende i contenuti del Rapporto Ambientale della VAS (allegato VI del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e dello Studio di Impatto Ambientale della VIA (allegato VII del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). Il SAI può mantenere l'impostazione solitamente utilizzata per la VIA e la suddivisione, in quadri (quadro programmatico, quadro progettuale, quadro ambientale, definiti dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.i., contenente le Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale). Questi tre quadri dovranno essere integrati da un "quadro strategico", con lo scopo di ampliare la scala di analisi della portata degli effetti sull'ambiente e sul patrimonio culturale (beni culturali e paesaggio) ad una dimensione "strategica"; verranno inclusi dunque i contenuti di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativi alla VAS, tenendo conto degli aspetti relativi alle problematiche di area vasta che non sono trattati nei tre quadri previsti dal

D.P.C.M. 27/12/1988 e s.m.i e dei risultati del SAPI di cui alla fase precedente; verranno evidenziate le alternative progettuali presentate, motivando la scelta di quella finale. Un'impostazione in quattro quadri permetterà dunque di raccogliere tutte le informazioni indispensabili ad una corretta valutazione ambientale, che contenga aspetti sia di carattere strategico, sia di carattere strettamente progettuale. Inoltre il SAI tiene conto delle osservazioni formulate dai Soggetti con Competenze Ambientali in merito alle problematiche di natura strategica (aspetti di Piano e alternative), pervenute in fase di SAPI. Il modello che si propone prevede la seguente articolazione di contenuti:

- **Quadro strategico (Q.S):** fornisce informazioni sulla coerenza tra le strategie progettuali (obiettivi, motivazioni riferibili ad un livello di disegno pianificatorio) rispetto allo scenario più generale di programmazione/pianificazione (territoriale/di settore); tutti gli elementi qui considerati non dovranno essere successivamente analizzati nel Quadro Programmatico:
 - a. una premessa che illustri condizioni per l'applicabilità della Procedura integrata VIA - VAS, la descrizione della procedura integrata, gli esiti della consultazione preliminare integrata e le modalità con le quali se ne è tenuto conto nell'impostazione del SAI;
 - b. i contenuti e gli obiettivi principali del PRP e l'analisi di coerenza esterna ed interna tra le strategie d'intervento proposte in rapporto con altri piani o programmi e progetti pertinenti;
 - c. l'identificazione degli obiettivi ambientali del PRP, e la verifica di coerenza esterna ed interna con gli obiettivi ambientali pertinenti assunti a livello regionale, nazionale e internazionale. Tali obiettivi rappresentano la base per il monitoraggio dell'efficacia ambientale del PRP.
 - d. l'individuazione dell'area d'indagine, tenendo conto delle possibili ripercussioni legate alla realizzazione degli obiettivi di Piano (prendendo in esame un ambito più vasto di quello interessato dagli effetti dovuti alle opere progettuali interessate dalla VIA);
 - e. l'individuazione e la valutazione degli scenari alternativi di piano;
 - f. la valutazione degli effetti ambientali dell'alternativa prescelta e l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione e compensazione (per la descrizione dello scenario ambientale di riferimento si potrà far riferimento a quanto indicato nel successivo "Quadro ambientale"; per il monitoraggio a si potrà far riferimento al documento specifico che accompagnerà il SAI);
 - g. la valutazione degli effetti sui beni culturali, sul paesaggio e sui siti UNESCO presenti, derivanti dall'attuazione del Piano e l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione e compensazione.

- **Quadro programmatico (Q.Pr).** fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata (sulla base delle caratteristiche riferibili ad uno stadio di progettazione definitivo) e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale, tenendo conto, come previsto dall'Art. 10 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., degli esiti di valutazione del Quadro strategico. Si valuteranno inoltre le relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione paesaggistica, i provvedimenti di dichiarazione culturale e paesaggistica
- **Quadro progettuale (Q.Pg):** Il quadro di riferimento progettuale descrive la soluzione progettuale prescelta, motivandone le ragioni adottate sotto il profilo ambientale ed in base agli esiti degli studi effettuati (anche tenendo conto di quanto indicato nello Studio Ambientale Preliminare Integrato); viene inoltre delineato l'ambito di analisi, inteso come sito e come area vasta (per la cui definizione si dovrà fare riferimento evidentemente alle ricadute sulle scelte pianificatorie/assetto territoriale). Infine vengono indicate misure, provvedimenti ed interventi, anche non strettamente riferibili al progetto, che il proponente ritiene opportuno adottare ai fini del migliore inserimento dell'opera nell'ambiente e della salvaguardia dei beni culturali, del paesaggio e dei siti UNESCO presenti.
- **Quadro ambientale (Q.A):** Il quadro di riferimento ambientale include:
 - a. l'individuazione dei sistemi ambientali e gli ambiti paesaggistici interessati, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi, ponendo in evidenza l'eventuale criticità degli equilibri esistenti;
 - b. la definizione delle componenti, dei fattori ambientali, gli ambiti paesaggistici e le relazioni tra essi esistenti, che manifestano un carattere di eventuale criticità, al fine di evidenziare gli approfondimenti di indagine necessari al caso specifico;
 - c. l'individuazione dei beni culturali, dei beni paesaggistici e dei siti Unesco presenti e le soluzioni idonee a garantirne la salvaguardia;
 - d. la documentazione degli usi plurimi delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto;
 - e. l'individuazione dei livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna componente ambientale e paesaggistico/culturale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado in atto;
 - f. la stima qualitativa e quantitativa degli impatti indotti dalle opere progettuali (che rientrano nella tipologia da sottoporre a VIA) sul sistema ambientale, sul paesaggio, sui beni culturali e siti Unesco, nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti/fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti;
 - g. la descrizione della prevedibile evoluzione, a seguito dell'intervento, delle componenti e dei fattori ambientali e paesaggistico/culturale, anche in relazione alla presenza di siti Unesco,

delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo anche in relazione alla modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di qualità preesistenti;

h. la definizione degli strumenti di gestione e di controllo, e delle modalità di intervento da attuare nell'ipotesi di emergenze particolari.


- **Misure previste in merito al monitoraggio:** contestualmente alla stesura del SAI saranno descritte le misure che si intendono predisporre in merito al monitoraggio ai sensi dell'Art. 18 e dell'Art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m., tenendo conto sia dell'aspetto strategico, relativo agli effetti a medio e lungo termine e a scala vasta, sia degli impatti riconducibili alle caratteristiche progettuali, sulla base degli esiti della valutazione del Quadro ambientale.
 - **Sintesi non tecnica:** il documento riassume i contenuti del SAI, ed ha finalità divulgative; deve essere dunque utilizzare un linguaggio facilmente comprensibile al pubblico, essere facilmente riproducibile e agevolare la lettura e la comprensione dei contenuti del SAI.
- 2.2. Comunicazione** da parte dell'Autorità Portuale al MATTM, al MiBAC e alla Regione, della proposta di Piano accompagnata dal SAI e dalla Sintesi non tecnica.
- 2.3. Pubblicazione dell'avviso** da parte dell'Autorità Portuale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione o Provincia autonoma interessata (Art. 14, comma1), accompagnata dalla pubblicazione della copia dell'avviso a mezzo stampa e dalla messa a disposizione di tutta la documentazione presso i propri uffici e mediante la pubblicazione proprio sito web (Art. 24, commi 1, 2 e 3).
- 2.4. Verifica** da parte del MATTM, previa consultazione informale con la Regione, della completezza della documentazione, dell'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'Art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'eventuale contributo previsto per la VAS dalle rispettive normative regionali vigenti, entro 30 giorni dalla comunicazione. In caso di incompletezza della documentazione, il MATTM ha facoltà di richiedere integrazioni. Valgono le modalità di cui all'Art. 23, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.
- 2.5. Consultazione dello Studio Ambientale Integrato:** la consultazione pubblica sullo Studio Ambientale Integrato ha durata di 60 giorni ed avviene con le stesse modalità stabilite per la VIA dall'Art. 24, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-bis, 10. I tempi della consultazione decorrono a partire dalla data della pubblicazione dell'avviso.
- 2.6. Valutazione:** La valutazione dello Studio Ambientale Integrato è svolta dal MATTM, in collaborazione con il MiBAC e la Regione, secondo le modalità indicate dal D.Lgs. n. 152/2006, all'Art. 25 per la VIA, e sulla base degli esiti delle consultazioni di cui al punto precedente.

- 2.7. Decisione:** Il MATTM, al termine dello svolgimento delle attività di valutazione ed acquisiti i pareri del MiBAC e della Regione⁸, e comunque non oltre i 90 giorni a partire dalla chiusura della consultazione pubblica, salvo interruzioni per richieste di integrazioni del materiale consegnato, conclude la procedura integrata con un Provvedimento Unico, ai sensi dell'Art. 6 comma 3-ter, redatto sulla base degli Artt. 15 e 26 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il suddetto Provvedimento conterrà le prescrizioni in merito alle problematiche ambientali di natura strategica emerse dal Piano e dal SAI.
- 2.8. Informazione sulla decisione:** l'informazione sugli esiti della procedura integrata avverrà ai sensi degli Artt. 16 e 27 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
- 2.9. Monitoraggio:** le procedure di monitoraggio dovranno essere eseguite ai sensi degli Artt. 18 e 28 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., tenendo conto delle Misure previste in merito al monitoraggio di cui al punto 2.1. Per il monitoraggio congiunto degli effetti dell'opera e degli effetti a scala vasta del piano/programma e di medio-lungo periodo, si propone la definizione di un protocollo di intesa tra l'Autorità Portuale, il MATTM e il MiBAC, che potranno avvalersi, come stabilito dal D.Lgs. 152/2006 (cfr. artt. 18 comma 1 e 28 comma 1), del supporto di ISPRA e/o delle ARPA, nel quale vengano definiti ruoli e oneri oltre al cronoprogramma delle attività.

Uno dei possibili strumenti per agevolare il coordinamento delle attività tra i soggetti coinvolti è l'istituto della Conferenza dei Servizi (ex Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.). Per ulteriori approfondimenti in merito si rimanda al Capitolo 3, per gli aspetti di integrazione, e alle Appendici III e IV, per gli aspetti normativi.

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo di quanto sopra.

⁸ Qualora la procedura integrata proposta possa essere estesa anche a casi in cui la Regione sia al tempo stesso autorità competente per la VIA e per la VAS, si dovrà obbligatoriamente prevedere il coinvolgimento delle strutture periferiche del MiBAC in qualità di soggetti con competenze ambientali, al fine di valutare opportunamente gli effetti del P/P sul patrimonio culturale.



2.2. CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA INTEGRATA VIA - VAS AD ALTRE TIPOLOGIE DI P/P

Oltre al caso del PRP, occorre rilevare che anche per altre tipologie di P/P si può verificare una contestuale presenza di contenuti pianificatori e di contenuti progettuali per cui è necessario, ove ne ricorrano le condizioni, espletare sia le procedure di VAS sul piano che la procedura VIA sul progetto/i. Le Regioni, nel partecipare ai lavori del tavolo, hanno quindi manifestato l'interesse a definire opportune modalità di integrazione nei processi di valutazione ambientale riferite ad altre tipologie di piano oltre quella del PRP, unico caso di integrazione VIA-VAS previsto in modo specifico dal D.Lgs. 152/2006 all'art.6 comma 3-ter, per il quale è stata studiata la procedura proposta nel presente documento. In particolare l'esigenza manifestata dalle Regioni è riferita ai casi in cui, per la realizzazione di alcuni interventi e opere rientranti nel campo di applicazione della VIA, le modalità di attuazione delle previsioni di pianificazione di livello comunale e intercomunale prevedono il ricorso ad un Piano Attuativo, conforme al Piano regolatore Generale ovvero in variante, per il quale è necessario attivare una procedura di VAS.

Il forte interesse manifestato dalle Regioni è legato al fatto che questi casi riguardano una parte rilevante dell'attività urbanistica comunale ed una parte consistente delle procedure di VIA riferibili alle tipologie di cui agli allegati III e IV alla Parte seconda del Decreto. Si tratta di casi in cui, verificandosi la contestuale presenza, nell'oggetto della valutazione ambientale, di contenuti pianificatori relativi alla destinazione dei suoli e di contenuti progettuali, è necessario trovare le opportune modalità di applicazione di quanto dispone il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. a proposito di semplificazione e razionalizzazione procedurale e di non duplicazione nelle valutazioni.

Per quanto suddetto, si individuano in prima istanza e in modo esemplificativo, quali possibili casi in cui ricorrere ad una procedura di VIA integrata con la VAS, quelli di seguito indicati, che sono progetti compresi nell'Allegato IV, comma 7 – *Progetti di infrastrutture*⁹, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (verifica di assoggettabilità alla VIA di livello regionale) e per la cui attuazione può essere necessaria, in base alla normativa urbanistica vigente o alle NTA del PRG, l'approvazione di un preventivo Piano attuativo o di una variante ad un piano territoriale o di settore:

- *progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con superficie interessata superiore ai 40 ha;*

⁹ Ulteriori tipologie di progetti potranno essere prese in considerazione su specifica indicazione delle Regioni.

- *progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari;*
- *progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari.*

Inoltre, tralasciando i casi specifici per i quali il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. non considera necessaria la VAS (art. 6, comma 12. “*Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere*”, vedi Box seguente), il campo di applicazione più diretto di una procedura di VIA integrata con le considerazioni della VAS, oltre a quello suddetto relativo agli strumenti urbanistici esecutivi o in variante, è quello di opere soggette a VIA la cui realizzazione necessita di una variante di piano che costituisce il quadro di riferimento dell'opera.

Si riportano di seguito, a mo' di esempio, alcune delle tipologie comprese nell'Allegato IV, comma 7 – Progetti di infrastrutture, del d. lgs 152/2006 (verifica di assoggettabilità alla VIA di livello regionale) che possono rientrano in questa casistica, e per la cui approvazione, può essere previsto, in taluni casi, il ricorso ad una procedura unica (es. SUAP):

- *costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";*
- *parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;*
- *interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;*
- *aeroporti.*

In relazione a questa casistica si ritiene utile richiamare, tuttavia, la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. IV, 19 novembre 2010, n. 8113 – Sez. IV, 4 dicembre 2009 n. 7651) in base alla quale si deve considerare la VAS come una valutazione di compatibilità ambientale espressamente riservata ai piani e programmi e conseguentemente devono intendersi “escluse dall'ambito di applicazione della VAS le varianti riguardanti la realizzazione di singoli progetti, per i quali il legislatore ha predisposto il diverso strumento del procedimento di VIA”.

Pertanto, in omaggio ai principi generali di economia procedimentale e semplificazione oltre che di adeguatezza degli strumenti di valutazione e non duplicazione delle valutazioni, espressamente richiamati dal D.lgs 152/2006, in determinati casi e a precise condizioni, è possibile anche prevedere l'esclusivo ricorso al procedimento di VIA qualora:

- per gli aspetti localizzativi il progetto e la variante di piano urbanistico siano del tutto coincidenti, cioè la variante sia esclusivamente limitata, da un punto di vista territoriale e funzionale, al progetto;
- per gli aspetti ambientali gli impatti attesi non abbiano rilevanza significativa sull'area vasta.

Resta sottinteso, in tal caso, che all'interno del procedimento di VIA si dovrà comunque tener conto in modo specifico degli aspetti urbanistici e delle loro conseguenze ambientali, anche in assenza di una vera e propria procedura di VAS, integrata o coordinata con la VIA,

La procedura di integrazione, una volta definito il campo di applicazione e le modalità di svolgimento, si presenta agevole in tutti i casi in cui vi è coincidenza tra l'autorità competente per la VIA e l'autorità competente per la VAS. Nei casi in cui tale coincidenza non sia verificata, è possibile fare ricorso alla Conferenza di Servizi, che di norma costituisce una modalità di semplificazione dell'azione amministrativa, il cui sostanziale vantaggio consiste nell'emissione di un provvedimento unico per la cui formazione è necessario il concorso di volontà e competenze diverse, a valle dello svolgimento parallelo, ma integrale, delle due procedure.

Viceversa, se in tali casi si vuol far ricorso all'integrazione tra le due procedure, è necessaria un'azione di concertazione tra i competenti organi politici di Stato, Regioni e Province autonome, che conduca al recepimento normativo degli schemi procedurali proposti in questa sede, stabilendo, per i diversi casi in esame, qual è l'autorità competente per la VIA integrata.

È il caso, ad esempio, degli interporti o degli aeroporti di rilievo nazionale, per i quali si è in presenza di una VAS regionale e di una VIA nazionale.

Il caso specifico dei progetti di aeroporti e dei rispettivi Piani di Sviluppo Aeroportuale, è all'attenzione del MATTM e di alcune Regioni italiane, le quali hanno manifestato particolare interesse alla possibilità di istituire, attraverso apposite norme, una procedura integrata VIA – VAS.

Resta tuttavia da risolvere la questione dell'effettiva possibilità di integrazione delle due procedure nei casi in cui non vi sia coincidenza tra il proponente (del progetto) e l'autorità procedente (responsabile per il piano/programma); in questi casi infatti restano da definire i ruoli e gli oneri delle parti in causa, sia per le responsabilità amministrative (es. chi presenta l'istanza? chi si

occupa eventualmente della Valutazione di Incidenza?), che per la redazione dei documenti (es. il proponente, che può essere anche un privato, può farsi carico della stesura della parte relativa a questioni e scelte strategiche/territoriali?).

CASI DI ESCLUSIONE DALLA VAS

articolo 6, comma 12 del D.lgs. 152/2006

Per espressa previsione di legge non viene ritenuta necessaria la Valutazione Ambientale Strategica per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA (comma introdotto dal d. lgs 128/2010). Il dato testuale della norma chiaramente esclude dagli obblighi di VAS le procedure occorrenti per la localizzazione delle opere, ricomprendendo sia quelle necessarie per le modifiche dei piani elaborati per la pianificazione territoriale sia quelle necessarie per le modifiche dei piani urbanistici. Occorre tuttavia porre attenzione, secondo il tenore letterale stesso della disposizione citata, alla norma attributiva del potere di costituire variante ("per legge").

Risulta infatti evidente che, nel caso in cui la norma prescriva, (come ad esempio in riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 208 d.lgs. 152/2006 e all'articolo 12 d.lgs. 387/2003), che le opere e gli interventi costituiscano variante allo strumento urbanistico, l'esclusione dagli obblighi di VAS risulterà riferita alla sola strumentazione urbanistica, automaticamente variata come conseguenza diretta dell'approvazione del progetto. Non sarà conseguentemente escluso l'obbligo di VAS nel caso in cui, oltre che la strumentazione urbanistica, sia necessario adeguare anche la pianificazione territoriale sovraordinata qualora la norma attributiva del potere preveda in automatico solo la variante urbanistica. In altre parole, la norma attributiva del potere funge da limite alla possibilità che l'approvazione del progetto costituisca di per sé variante e comporti di conseguenza l'esclusione da obblighi di VAS, possibilità in astratto prevista dall'articolo 6, comma 12, del 152/2006, sia con riferimento ai piani urbanistici che a quelli territoriali.

Va da sé che nell'ambito del procedimento di autorizzazione dell'opera, per la quale la legge prevede la possibilità di costituire variante, le considerazioni ambientali debbano essere comunque tenute in conto nell'ambito delle valutazioni inerenti la localizzazione dell'opera, indipendentemente da una loro proceduralizzazione in un percorso di VAS.

Le considerazioni sopra esposte valgono a maggior ragione nella fattispecie in cui l'opera non sia soggetta a VIA o perché al di sotto dei limiti o perché comunque al di fuori dell'ambito applicativo della medesima.

Come già detto al proposito di varianti di adeguamento finalizzate alla realizzazione di progetti per i quali è prevista una procedura di VIA, affinché possa prospettarsi l'applicazione dei principi di adeguatezza e di non duplicazione delle valutazioni ed escludersi l'obbligo della procedura di valutazione ambientale strategica, dovrà trattarsi di varianti di esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione dell'opera, senza alcuna incidenza su aree esterne rispetto a quest'ultima.

3. COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE: LA CONFERENZA DI SERVIZI

L'Art. 14, comma 1 della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i. dispone che *“qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi”*.

La Conferenza di Servizi rappresenta un istituto di semplificazione amministrativa, volto ad acquisire autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla-osta comunque denominati mediante convocazione di apposite riunioni collegiali. Tale Conferenza può essere anticipata alla fase preliminare (ex Art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.), per progetti di particolare complessità e insediamenti produttivi di beni e servizi.


Nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'Art. 9, comma 2, prevede che *“l'autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate”*.

3.1. LA CONFERENZA DI SERVIZI PER IL COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE DI VIA E VAS

Il presente paragrafo traduce le informazioni di carattere generale, contenute nella normativa di riferimento nazionale, per la specifica applicazione al coordinamento delle procedure di VIA e VAS.

Gli aspetti normativi che regolano la Conferenza di Servizi sono dettagliati nelle Appendici III e IV.

Di seguito si riportano i passaggi procedurali salienti che concorrono all'espressione di un provvedimento o parere unico, che conclude congiuntamente le due procedure.



Rapporto Preliminare

Rapporto Amb.

4. APPENDICI

APPENDICE I – CONTENUTI DELLO STUDIO AMBIENTALE PRELIMINARE INTEGRATO (SAPI)

La fase di consultazione preliminare, obbligatoria per la VAS e facoltativa per la VIA, è condotta in entrambe le procedure sulla base di un elaborato: Rapporto preliminare nella VAS e Studio Preliminare Ambientale nella VIA.

Nella VAS, i contenuti e la struttura del Rapporto preliminare non sono normati dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Art. 13, comma 1: “...*rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma*”). Resta buona prassi, qualora il dettaglio del P/P lo consenta, riferirsi ai contenuti dell'Allegato I al D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. per la stesura del documento, così come è esplicitamente richiesto per la VIA. Nel caso dei PRP, i cui contenuti debbono essere sottoposti a VIA “*nella loro interezza*” e per i quali è dunque applicabile l'Art. 6, comma 3-ter, tale dettaglio è sicuramente garantito.

Nella VIA, i contenuti dello Studio preliminare ambientale di cui all'Art. 21, comma 1, elementi sono individuati all'Allegato V. L'Art. 21 prevede che venga redatta “... *una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale*”; prevede inoltre che il proponente includa nell'ambito della documentazione presentata, l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.

La tabella che segue illustra i contenuti per la redazione dello studio integrato di VIA e VAS, desunti dal confronto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

SAPI - Studio Ambientale Preliminare Integrato

1. Caratteristiche del piano-progetto

Le caratteristiche del piano-progetto debbono essere considerate tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano-progetto stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse, esplicitando il verificarsi della condizione per cui il piano ha contenuti tali da essere sottoposto a VIA nella sua interezza;
- in quale misura il piano-progetto influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati, o abbia effetti cumulativi con altri progetti;
- la pertinenza del piano-progetto per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

SAPI - Studio Ambientale Preliminare Integrato

- problemi ambientali e salute pertinenti al piano-progetto, (inquinamento, disturbi alimentari, produzione rifiuti, ecc.)
- la rilevanza del piano-progetto per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque evidenziandone anche gli aspetti quantitativi).
- Presenza di beni culturali, paesaggistici e siti Unesco.

2. Localizzazione del progetto

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- dell'utilizzazione attuale del territorio
- della ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - a) zone umide;
 - b) zone costiere;
 - c) zone montuose o forestali;
 - d) riserve e parchi naturali;
 - e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
 - f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
 - g) zone a forte densità demografica;
 - h) zone di importanza storica, culturale o archeologica. Deve essere considerata in particolare la presenza di beni culturali paesaggistici e siti Unesco;
 - i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'Art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Caratteristiche degli impatti potenziali del piano-progetto

Gli impatti potenzialmente significativi del piano-progetto debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai due punti precedenti e tenendo conto, in particolare:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti
- carattere cumulativo degli impatti
- natura transfrontaliera degli impatti
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate; inquinamento e disturbi alimentari, ecc.)
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo
- in quale misura il piano o il programma interferiscono con i beni culturali, e paesaggistici e siti Unesco presenti e più in generale impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto

4. Relazione Art. 21, comma 1

Una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio ambientale integrato

SAPI - Studio Ambientale Preliminare Integrato**5. Elenco pareri Art. 21, comma 1**

Elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto

APPENDICE II – CONTENUTI DELLO STUDIO AMBIENTALE INTEGRATO (SAI)

I documenti richiesti per le procedure di consultazione pubblica nell'ambito della VIA e della VAS, sono com'è noto, lo Studio di Impatto Ambientale e il Rapporto Ambientale, i cui contenuti sono contenuti negli allegati alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Di seguito si riporta una proposta di contenuti per il SAI, ottenuta confrontando l'Allegato VII e l'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

SAI – Studio Ambientale Integrato**1. Contenuti e obiettivi principali del piano/programma**

Descrizione del piano/programma riguardante:

- a) gli obiettivi di protezione ambientale a livello internazionale, comunitario, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- b) l'illustrazione del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- c) la verifica di conformità con le previsioni di tutela dei piani paesaggistici regionali.

2. Descrizione del progetto

Descrizione del progetto deve riguardare, in particolare:

- d) le caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- e) le principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- f) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;
- g) la tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e le altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.

3. Descrizione delle principali alternative

Descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

4. Descrizione delle componenti ambientali

Descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette agli impatti del piano/programma e del progetto proposto deve fare riferimento in particolare alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio. La descrizione deve contemplare.

- aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano/programma e del progetto;
- caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

SAI – Studio Ambientale Integrato

- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano/programma e al progetto, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'Art. 21 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e le aree ed i beni tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- l'interazione tra questi vari fattori.

5. Possibili impatti significativi del piano/programma sull'ambiente

Descrizione dei possibili impatti significativi sull'ambiente ad una scala pertinente alla portata del piano/programma, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e paesaggistici, nonché dal paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

6. Probabili impatti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente

Descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:

- a) dovuti all'esistenza del progetto;
- b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
- c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.

7. Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano/programma.**8. Misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente.****9. Possibili impatti del piano/programma e del progetto sul patrimonio culturale e paesaggistico**

Descrizione dei beni culturali, paesaggistici e siti Unesco eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte dal progetto e delle misure previste per evitare tali impatti ovvero delle misure di mitigazione e compensazione necessarie..

10. Difficoltà incontrate

Eventuali difficoltà (carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli; lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente/procedente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti.

11. Monitoraggio

Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi sul paesaggio, sui beni culturali e siti Unesco, derivanti dall'attuazione del piano/programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare.

Descrizione delle misure previste per il monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi sul paesaggio, sui beni culturali e siti Unesco, derivanti dall'attuazione del progetto, nonché per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

12. Sintesi non tecnica delle informazioni.

APPENDICE III – LA CONFERENZA DI SERVIZI NEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

Nella tabella a seguire si riporta l'iter dei "Lavori della conferenza di servizi" ai sensi dell'Art. 14-ter della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i..

Attività	Oggetto
Convocazione	<ul style="list-style-type: none"> • (01) La prima riunione della conferenza di servizi deve essere convocata entro quindici giorni dalla data di indizione (oppure entro trenta giorni, in caso di particolare complessità dell'istruttoria); • (1) La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica; • (2) La convocazione deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data, anche se è previsto che entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro 10 giorni successivi alla prima; La nuova data della riunione può essere fissata entro 15 giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. • I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni o altre autorità competenti concordano con i Sopsintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.
Partecipanti senza voto	<ul style="list-style-type: none"> • (2-bis) Alla conferenza sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto; • (2-ter) Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi; • Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
Partecipanti con voto	<ul style="list-style-type: none"> • (3) Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo; • (6) Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa; • (7) Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, , il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
Autorizzazione paesaggistica	<ul style="list-style-type: none"> • (3-bis) In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, 42.
V.I.A.	<ul style="list-style-type: none"> • (4) Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si

Attività	Oggetto
	<p><i>conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • (4-bis) <i>Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</i> • (10) <i>Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati;</i> • (5) <i>Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.</i>
V.I.A. Statale	<ul style="list-style-type: none"> • (6bis) <i>All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.</i>
Richiesta di integrazioni	<ul style="list-style-type: none"> • (8) <i>In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.</i>

APPENDICE IV – CONFERENZA DI SERVIZI PER IL COORDINAMENTO PROCEDURE DI VIA E VAS

L'Art. 9, comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che *“l'autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate”*. Nella tabella si riportano i riferimenti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativi alla “conferenza di servizi”, suddivisi per tipologia di valutazione.

Oggetto	Art.
V.A.S.	<ul style="list-style-type: none"> (14, c.4) In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
V.I.A.	<ul style="list-style-type: none"> (25, c.3) Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, il proponente, affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta a tal fine dall'autorità competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto. A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorità competente, ove l'autorità competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi. (26 c. 4) Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto
A.I.A.	<ul style="list-style-type: none"> (29-quater, c.5) La convocazione da parte dell'autorità competente, ai fini del rilascio dell'AIA, di apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, ha luogo ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14 - quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (29-quater, c.7) Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il parere dell'ISPRA per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può chiedere all'autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 29-octies. (29-quater, c.8) Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 9 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa. (29-quater, c.9) Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi di cui al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 4 per la presentazione delle osservazioni.

5. CONTRIBUTI

Il documento è stato elaborato nell'ambito delle attività del "Tavolo VAS Stato – Regioni – Province Autonome", costituitosi subito dopo l'entrata in vigore della Direttiva 2001/42/CE, con l'obiettivo di condividere informazioni ed esperienze nel campo della VAS, e di avviare scambi proficui di buone prassi. Il Tavolo sia avvale del supporto della *Task Force PON GAT* e dell'ISPRA. Il lavoro di armonizzazione normativa tra Stato e Regioni in materia di VAS condotto nell'anno 2010, è stato focalizzato sul coordinamento e l'integrazione tra le diverse procedure di valutazione, condotto da tre sottogruppi appositamente istituiti per le procedure VAS-VIA, VAS-Valutazione di Incidenza, VAS-AIA, con l'intento di far confluire i contributi e le esperienze maturate in sede statale e nelle diverse realtà regionali all'interno di documenti di indirizzo e di norme tecniche di attuazione da adottare a corredo della normativa nazionale e regionale in materia.

Hanno collaborato alla stesura del presente documento:

- MATTM - DIVISIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI
dott. Paolo Boccardi, arch. Luciana Polizzy – coordinamento
arch. Gianluca Capri, arch. Elisa Anna Di Palma – consulenza tecnica
- MATTM - TASK FORCE PON GOVERNANCE E ASSISTENZA TECNICA 2007-2013
arch. Paola Andreolini – coordinamento
arch. Carmelo D'Agostino, arch. Elisabetta Strano, arch. Monica Torchio – consulenza tecnica
- MIBAC - DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
arch. Riccardo Brugnoli
- ISPRA
arch. Marilena Flori
ing. Patrizia Fiorletti
- REGIONE CAMPANIA
dott. Nevia Carotenuto
- REGIONE EMILIA ROMAGNA
arch. Alessandro Maria Di Stefano
- REGIONE PIEMONTE
dott. Giuseppina Sestito
- REGIONE UMBRIA
arch. Alfredo Manzi